

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2019-2021
(Art. 10 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e s.m.i.)

1. Premessa - Definizione di trasparenza ed integrità

La trasparenza *“è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* (articolo 1, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.). Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice (art. 116 cod. proc. amm.) e sottoposto a una specifica e differente disciplina che trova la propria fonte nella legge n. 241/1990 e s.m.i., la quale istituisce altresì la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (art. 27, come sostituito dall'art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), definendone le attribuzioni.

La disciplina della trasparenza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche e dalle Società partecipate, oggetto della competenza esclusiva del legislatore statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. L'attuazione di tale disciplina richiede, infatti, modalità tendenzialmente uniformi in ciascuna amministrazione su tutto il territorio nazionale.

L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”; tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza è finalizzata a forme diffuse di controllo sociale dell'operato delle pubbliche amministrazioni e delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni.

L'A.N.A.C. considera la trasparenza uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla legge 190/2012, in quanto fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della legge 190/2012.

L'A.N.A.C. ha adottato le linee guida volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche

amministrazioni e gli enti pubblici economici, nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui al D. Lgs. n. 97/2016, Legge n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 definendo, altresì, le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi.

Dalle determinazioni n. 8 del 17/06/2015 dell'ANAC, "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", si evince che Amos, quale Società *in house*, rientra nell'ambito delle Società Controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., la normativa in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i., nonché la disciplina sull'incompatibilità e inconferibilità definita dal D. Lgs. n. 39 del 2013.

Nella determinazione sopra citata è previsto un regime transitorio per consentire alle Società ed agli Enti interessati il graduale adeguamento agli obblighi previsti.

L'A.N.A.C., considerata l'importanza dell'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A. e dagli enti pubblici economici, ha richiamato l'attenzione sulle principali scadenze che tali soggetti sono tenuti a rispettare per garantire l'adeguamento richiesto.

Amos, già dal 2014, si è adeguata a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 2013, introducendo ed adottando misure organizzative e gestionali volte all'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza.

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti Amos s.c.r.l. ed i suoi operatori.

Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati, seguendo precisi obblighi normativi.

Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche.

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e Società partecipate. In questo senso, è riconoscibile un legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione.

Per Amos s.c.r.l. la trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, eliminare situazioni in cui possano verificarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi ai dirigenti, al personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell'ambito della Società, nonché agli acquisti di beni e servizi.

Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici e alla corretta gestione delle relative risorse, la pubblicazione *on line* dei dati consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione di Amos s.c.r.l. in quanto Società partecipata da A.S.R. piemontesi.

L'attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione *on line* di dati, ma prevede ulteriori strumenti, quali la formazione del personale interessato.

1.1 Protezione dei dati personali e limiti derivanti dalla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi

La pubblicazione sul sito istituzionale di alcune tipologie di dati, come evidenziato, rappresenta la principale forma di attuazione della trasparenza. Tuttavia, la pubblicazione *on line* delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge.

È necessario, innanzitutto, delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e il rispetto della Privacy.

Le linee guida Civit in materia di trasparenza sanciscono la legittimità della pubblicazione di tutti i dati legati allo svolgimento delle funzioni pubbliche in deroga a quanto previsto dall'Art. 1 del D.Lgs. 196/2003 sul diritto della protezione dei dati personali.

Il diritto dei cittadini di conoscere l'attività svolta dalle Società partecipate dalla Pubblica Amministrazione deve essere esercitato proporzionalmente alle finalità previste dalla legge.

Tutti i dati personali attinenti allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica devono essere resi accessibili in attuazione della disciplina legislativa della trasparenza che, a sua volta, costituisce espressione di quei valori di buon andamento e imparzialità delle pubbliche amministrazioni, che trovano un tradizionale riconoscimento negli articoli 97, 98, nonché 3 della Costituzione e che, pertanto, si applicano anche alle Società partecipate quali Amos s.c.r.l.

1.2 Limiti derivanti dalla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi

Ferma restando la sostanziale differenza tra disciplina della trasparenza e quella sull'accesso ai documenti amministrativi, è da ritenere che alcuni limiti posti all'accesso dall'articolo 24 della legge n. 241/1990 e s.m.i. siano riferibili anche alla disciplina della trasparenza, in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi.

Tali limiti tassativi, riferibili pertanto anche alla disciplina della trasparenza, riguardano:

- i documenti coperti da segreto di Stato e gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
- i procedimenti previsti dal decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), recanti norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e di protezione di coloro che collaborano con la giustizia;
- i procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;
- i documenti esclusi dal diritto di accesso in forza di regolamenti governativi, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di salvaguardare gli interessi menzionati dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990.

Qualora, per le motivazioni di cui sopra, i dati non potranno essere pubblicati sul sito, Amos s.c.r.l. indicherà sul sito stesso la riconducibilità delle informazioni sottratte alla pubblicazione alle categorie di esclusione sopra individuate.

2. Normativa di riferimento in materia di trasparenza

Disposizioni normative di riferimento:

- *Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.*
- *D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013”;*
- *D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*
- *D.Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012”;*
- *L. 190/2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;*
- *Deliberazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 88/2011 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;*

- D. Lgs. 104/2010 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
- L. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
- Direttiva del 26 Novembre 2009 n. 8 – Ministero per la P.A. e l'innovazione “Linee guida per i siti web della PA”;
- D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D. Lgs. 36/2006 “Attuazione della Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel Settore pubblico”;
- D. Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Delibera n. 65/2013 CIVIT In tema di “Applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” – 31 luglio 2013
- Deliberazione n. 50/2013 CIVIT “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;
- Deliberazione n. 105/2010 CIVIT “Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
- Deliberazione n. 06/2010 CIVIT “Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità”;
- Delibera n. 144 del 07 ottobre 2014 A.N.A.C. “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”;
- Determinazione n. 8 del 17/06/2015 A.N.A.C. “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 A.N.A.C. “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale anticorruzione”;
- Comunicato del Presidente Cantone del 25/11/2015.

Altri documenti su www.anticorruzione.it

3. Pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito web

Amos s.c.r.l. ha previsto all'interno del proprio sito aziendale un'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” al fine di garantire la massima trasparenza dei dati, delle informazioni e dei servizi resi.

Amos verifica il Piano attraverso la “La bussola della trasparenza” quale strumento di monitoraggio del proprio sito istituzionale – *Sezione Amministrazione Trasparente*, nell’ottica di miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

4. Dati per i quali esiste l’obbligo della pubblicazione

L’allegato al D.lgs 33/2013 e s.m.i. prevede la struttura delle informazioni sui siti istituzionali ed in particolare recita:

“La sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1”.

Amos s.c.r.l. ha provveduto, pertanto, a riorganizzare le informazioni della sezione “Trasparenza” in linea con quanto disposto dalla normativa.

5. Tempi e competenze dell’aggiornamento

Per quanto concerne l’aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente”, ogni Ufficio deve curare il tempestivo aggiornamento delle informazioni da pubblicare sulla sezione “Trasparenza” mediante l’inserimento in autonomia; rientra nella responsabilità degli Uffici della Società garantire tale flusso affinché le informazioni sul sito siano sempre e costantemente aggiornate.

Il Responsabile della trasparenza pone in essere tutti gli adempimenti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti e dalle delibere della Civit in materia, ivi compresa la redazione del prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma della trasparenza; il Responsabile della trasparenza si avvale del supporto del personale aziendale, ognuno per la parte di sua competenza. Le informazioni e i documenti presenti nella sezione “Trasparenza” dovranno essere aggiornati nel rispetto dei termini previsti dal D. lgs 33.2013 e s.m.i. e dall’allegato n. 2 alla delibera Clvit 50.2013, vale a dire:

- **Cadenza annuale**, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;
- **Cadenza semestrale**, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti, ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di

aggiornamento eccessivamente oneroso in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate;

- **Cadenza trimestrale**, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
- **Aggiornamento tempestivo**, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

Qualora la norma non menzioni in maniera esplicita l'aggiornamento si deve intendere che l'aggiornamento debba essere tempestivo.

La pubblicazione deve avvenire per un termine di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatte salve le eccezioni previste dalle norme di legge.

6. Coinvolgimento degli *stakeholders*

I portatori di interesse (c.d. *stakeholders*) sono coinvolti dalla Società per individuare le esigenze di trasparenza, segnalarle al Responsabile della Trasparenza e tenerne conto nella selezione dei dati da pubblicare.

I principali *stakeholders* di Amos s.c.r.l. sono:

- le Aziende Sanitarie Socie
- i dipendenti e collaboratori
- l'OdV
- le organizzazioni sindacali
- gli utenti dei servizi erogati
- gli operatori economici
- le pubbliche amministrazioni in rapporto con Amos (Regione, altre Aziende Sanitarie, ecc.)
- i Media

7. Comunicazione del piano della trasparenza

Il piano della trasparenza viene pubblicato sul sito aziendale.

Per quanto concerne la comunicazione interna si adotteranno le seguenti misure di diffusione:

- invio via e-mail alle Aziende Sanitarie Socie ed i relativi responsabili della Trasparenza;
- invio ai componenti degli organi sociali, ivi compreso il Collegio Sindacale e l'ODV ed i componenti il Comitato per l'Esercizio del Controllo Analogico.
- inserimento di apposita clausola contrattuale indirizzata a tutti i soggetti terzi che intendano intrattenere con AMOS rapporti commerciali o di collaborazione;
- organizzazione di incontri informativi/formativi che coinvolgano i Direttori, i Responsabili di Funzione e il personale interessato all'aggiornamento del Piano della Trasparenza e Integrità;
- informazione sugli aggiornamenti del Piano stesso.

8. Posta elettronica certificata (PEC)

La Posta Elettronica Certificata è lo strumento per attivare lo scambio telematico di documenti fra gli enti pubblici ed i cittadini e per ottenere l'evidenza dell'avvenuta consegna al destinatario dei messaggi.

Amos si impegna a favorire l'utilizzo degli invii tramite PEC rispetto agli invii postali a mezzo di servizio raccomandate.

9. Accesso civico

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, è intervenuto il legislatore con l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 disciplinando ulteriormente l'istituto dell'Accesso Civico.

La nuova disciplina estendo il diritto di accesso in capo a tutti i soggetti caratterizzati dal diritto soggettivo e non esclusivamente ai portatori di interessi legittimi.

1) Soggetti interessati:

Chiunque ha il diritto di accesso civico, cioè di richiedere i documenti, le informazioni o i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Rispetto alla normativa precedente tale accesso non si limita esclusivamente agli atti che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo.

2) Esercizio del diritto:

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. Va inoltrata al Responsabile per la Trasparenza di Amos s.c.r.l. il Sig. Gianpiero Brunetti:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.amos.piemonte.it;
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Amos s.c.r.l., c/o Sede Amm.va e Operativa in Fossano – P.zza Castello n. 31-33
- rivolgendosi direttamente alla Sede Amm.va e Operativa della Società, in Fossano – P.zza Castello n. 31-33 nei giorni feriali - dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00;

3) Termini:

Il Responsabile per la trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile dell'Ufficio competente per materia che entro trenta giorni:

- a) procede alla pubblicazione, se obbligatoria, nel sito aziendale www.amos.piemonte.it, del documento, informazione o dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;
- b) se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4) Ritardo o mancata risposta:

Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile competente, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, c. 9-bis, della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., nella persona del Direttore Generale che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede come indicato al punto 3), nei termini di quindici giorni dalla reiterazione della domanda da parte dell'interessato ad inviare nei modi di cui al punto 2).

5) Diniego o inerzia:

In caso di diniego ovvero di inerzia protratta oltre il citato termine di trenta giorni, il richiedente potrà adire il giudice amministrativo nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego di accesso o dalla formazione del silenzio, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010, n. 104 e s.m.i.

L'art. 5 bis del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i. disciplina le esclusioni ed i limiti all'accesso civico.

10. Trasparenza e comunicazione – principi.

Amos considera la comunicazione quale strumento fondamentale nella diffusione e attuazione del principio di trasparenza.

La Società garantisce le seguenti azioni di carattere generale:

- un'informazione trasparente ed esauriente sulle attività ed i servizi svolti da Amos;
- la promozione di nuove e migliori relazioni con gli utenti esterni per garantire l'accesso ai servizi svolti;
- l'ottimizzazione dei servizi e delle attività attraverso un costante sistema di comunicazione interna.

La comunicazione interna e l'informazione verso l'esterno rappresentano momenti differenti della stessa funzione di comunicazione e di informazione garantita da Amos s.c.r.l.

11. Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano trovano applicazione le norme dettate dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. ovvero dalla Legge 190/2012 e s.m.i.

Il presente Piano verrà adeguato, inoltre, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'ANAC nel rispetto del Piano Nazionale anticorruzione e di altri atti di indirizzo.

Fossano, 25 gennaio 2019

Il Responsabile della Trasparenza e Integrità

Gianpiero Brunetti

(firmato in originale)

Allegato:

Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti